Codice A1610B
D.D. 26 maggio 2020, n. 221
D.Lgs. 22 gennaio 2004, n. 42 - Parte III.D.P.R. 13 FEBBRAIO 2017, n.31. L.R. 1 dicembre 2008, n. 32. CAFASSE (TO) - Intervento: Linea d'intervento 7.5.2 ''Infrastrutture turistico ricreative per le attività outdoor'' del Piano di Sviluppo del ''GAL Valli di Lanzo Ceronda Casternone'', finanziato dal FEASR - Fondo Europeo Agricolo per lo sviluppo locale. Realizzazione di i

ATTO N. DD-A16 221 DEL 26/05/2020

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE
A1600A - AMBIENTE, ENERGIA E TERRITORIO
A1610B - Territorio e paesaggio

OGGETTO: D.Lgs. 22 gennaio 2004, n. 42 - Parte III.D.P.R. 13 FEBBRAIO 2017, n.31. L.R. 1 dicembre 2008, n. 32. CAFASSE (TO) - Intervento: Linea d'intervento 7.5.2 "Infrastrutture turistico ricreative per le attività outdoor" del Piano di Sviluppo del "GAL Valli di Lanzo Ceronda Casternone", finanziato dal FEASR – Fondo Europeo Agricolo per lo sviluppo locale. Realizzazione di infrastrutture turistico-ricreative per le attività outdoor

Vista l'istanza pervenuta dall'Amministrazione Comunale di Cafasse volta al rilascio dell'autorizzazione paesaggistica per l'intervento citato in oggetto;

Premesso che il decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 (Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell'articolo 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137), attribuisce l'esercizio delle funzioni amministrative concernenti il rilascio delle autorizzazioni paesaggistiche allo Stato e alle Regioni, secondo le disposizioni di cui alla Parte terza del medesimo Codice;

visto l'articolo 146 che disciplina il procedimento di rilascio dell'autorizzazione paesaggistica per gli interventi da realizzare nelle aree o immobili soggetti a tutela paesaggistica disponendo che la funzione autorizzatoria in materia di paesaggio sia esercitata dalla regione, fatta salva la possibilità di delegarne l'esercizio, con legge, ad altri soggetti e visto in particolare il comma 9 del suddetto articolo, che rinvia a uno specifico regolamento il procedimento semplificato per il rilascio dell'autorizzazione in relazione ad interventi di lieve entità;

visto il decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 2017 n. 31 ("Regolamento recante individuazione degli interventi esclusi dall'autorizzazione paesaggistica o sottoposti a procedura autorizzatoria semplificata");

vista la legge regionale 1 dicembre 2008 n. 32 (Provvedimenti urgenti di adeguamento al decreto

legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 “Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell'articolo 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137”), che delega ai comuni, dotati di commissione locale per il paesaggio, le funzioni autorizzative per gli interventi da realizzare in ambito soggetto a tutela paesaggistica ad eccezione di quelli indicati al comma 1 dell’articolo 3 per cui il potere autorizzativo è in capo alla Regione, stabilendo altresì che fino alla costituzione di tali commissioni il rilascio di tutte le autorizzazioni paesaggistiche sia di competenza della Regione;

considerato che ai sensi dell’articolo 3 della l.r. n. 32/2008 l’intervento oggetto della presente determinazione risulta di competenza comunale;

verificato che il Comune territorialmente interessato dall’intervento oggetto della presente determinazione non risulta idoneo all’esercizio della delega ai sensi dell’articolo 3, comma 2, della l.r. 32/2008, non essendo attualmente dotato della commissione locale per il paesaggio;

considerato che per l’intervento oggetto della presente determinazione il Settore scrivente ha predisposto una specifica relazione tecnica illustrativa con motivata proposta di accoglimento, regolarmente inviata al Soprintendente, ai sensi del comma 5 dell’articolo 11 del D.P.R. 31/2017, per l’acquisizione del parere vincolante;

verificato che, ai sensi dell’articolo 11, comma 5, del D.P.R. n. 31/2017, il Soprintendente ha reso il parere di competenza;

Attestata la regolarità amministrativa del presente provvedimento ai sensi della DGR n. 1-4046 del 17/10/2016.

in conformità con gli indirizzi e i criteri disposti nella materia del presente provvedimento con deliberazioni della Giunta regionale n. 2/22503 del 22.9.97, n. 21-9251 del 05.05.2003 e n. 30-13616 del 22.03.2010;

vista l’istruttoria condotta dallo scrivente Settore regionale e la conseguente relazione tecnica predisposta in merito all’intervento in oggetto, che si intende recepita integralmente nella presente determinazione; (allegato 1)

visto il parere formulato dalla Soprintendenza in merito all’intervento in oggetto; (allegato2)

visto l'art. 103, comma 1, del decreto legge 18/2020, come modificato dall’articolo 37 del decreto legge 23/2020, che prevede, in considerazione dell'emergenza sanitaria, la sospensione dei termini dei procedimenti amministrativi,

dato atto che il presente provvedimento conclude il relativo procedimento nei termini previsti dalla legge.

tutto ciò premesso e considerato

IL DIRIGENTE

Richiamati i seguenti riferimenti normativi:

- il decreto legislativo 42/2004, Parte III;
- il decreto del Presidente della Repubblica 31/2017;
- la legge regionale 32/2008;

- la legge regionale 23/2008, articolo 17, comma 3, lettera i);

determina

di autorizzare, ai sensi dell'articolo 146 del d.lgs. 42/2004 e con le procedure previste dal D.P.R. 31/2017, l'intervento citato in oggetto per le motivazioni e secondo le indicazioni tecniche contenute nella relazione istruttoria predisposta dal Settore regionale Territorio e Paesaggio (allegato 1) e nel parere vincolante formulato dal Soprintendente (allegato 2), che si intendono qui integralmente recepiti e che costituiscono parte integrante e sostanziale del presente provvedimento.

Il termine di efficacia della presente autorizzazione è stabilito dal comma 4 dell'art. 146 del D. lgs 42/2004 e si espleta per un periodo di cinque anni, scaduto il quale l'esecuzione dei progettati lavori deve essere sottoposta a nuova autorizzazione. I lavori iniziati nel corso del quinquennio di efficacia dell'autorizzazione possono essere conclusi entro, e non oltre, l'anno successivo la scadenza del quinquennio medesimo, fatti salvi, per le opere pubbliche o di pubblica utilità, i disposti dell'art. 46 comma 2 del D.lgs. 8 giugno 2001 n.327.

Si precisa che l'autorizzazione è rilasciata dalla Regione, ai sensi dell'art. 146 del D.lgs. 42/2004, esclusivamente sotto il profilo dell'inserimento paesaggistico dell'intervento proposto, senza altre verifiche di legittimità e non costituisce accertamento di conformità alle disposizioni urbanistiche ed edilizie vigenti nel Comune.

Spetta quindi all'Autorità Comunale, nell'ambito delle procedure autorizzative di competenza, garantire che l'intervento sia conforme con gli strumenti di pianificazione territoriale e con le disposizioni urbanistiche ed edilizie localmente vigenti, nonché con le disposizioni degli strumenti di programmazione, pianificazione e gestione richiamati dall'art. 3 delle norme di attuazione del Ppr.

Compete inoltre all'Autorità Comunale accertare, nel caso in cui sull'area o sull'immobile oggetto dell'intervento siano state rilasciate precedenti autorizzazioni che i relativi interventi siano stati realizzati correttamente, procedendo in caso contrario agli adempimenti richiesti dall'art. 16 (vigilanza e sanzioni) della legge regionale 3 aprile 1989, n. 20.

Avverso la presente determinazione è ammessa proposizione di ricorso giurisdizionale avanti il Tribunale Amministrativo Regionale del Piemonte secondo le modalità di cui al decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104 ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 24 novembre 1971, n. 1199, rispettivamente entro sessanta e centoventi giorni dalla data di avvenuta comunicazione o dalla piena conoscenza.

La presente determinazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai sensi dell'articolo 61 dello Statuto e dell'articolo 5 della L.R. 22/2010.

IL DIRIGENTE (A1610B - Territorio e paesaggio)
Firmato digitalmente da Giovanni Paludi

Allegato

Allegato 1

REGIONE PIEMONTE

Direzione Ambiente, Energia e territorio

Settore Territorio e Paesaggio

valorizzazione.paesaggio@regione.piemonte.it
paesaggio.territorio@cert.regione.piemonte.it

Segnatura di protocollo riportata nei metadati del sistema documentale DoQui ACTA

Classif. *11.100/GESPAE/259/2020A/A1600A*

Rif. n. 25266 /A1610B del 05.3.2020
25265/A1610B " 05.03.2020
21424/A1610B " 26.02.2020
30683/A1610B " 23.03.2020

R E L A Z I O N E

Oggetto: D.lgs. 22 gennaio 2004 n. 42 e s.m.i.
recante Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio
Legge regionale 1 dicembre 2008 n. 32 e s.m.i.
D.P.R. 13 febbraio 2017, n. 31
Comune: Cafasse (TO) - Itinerario "Anello Ceronda"
Intervento: Linea d'intervento 7.5.2 "Infrastrutture turistico ricreative per le attività outdoor" del Piano di Sviluppo del "GAL Valli di Lanzo Ceronda Casternone", finanziato dal FEASR – Fondo Europeo Agricolo per lo sviluppo locale. Realizzazione di infrastrutture turistico-ricreative per le attività outdoor
Istanza: Amministrazione Comunale di Cafasse

Esaminata l'istanza, qui pervenuta, tramite PEC, dal Comune di Cafasse in data 26.02.2020, per il rilascio dell'autorizzazione paesaggistica per l'intervento in oggetto, da realizzare in zona sottoposta a vincolo paesaggistico ai sensi della normativa in epigrafe,

vista la documentazione progettuale e la relazione paesaggistica semplificata allegata all'istanza,

considerato che gli interventi previsti consistono in *"Linea d'intervento 7.5.2 "Infrastrutture turistico ricreative per le attività outdoor" del Piano di Sviluppo del "GAL Valli di Lanzo Ceronda Casternone", finanziato dal FEASR – Fondo Europeo*

Corso Bolzano, 44
10121 Torino
Tel. 011- 432.1378

Agricolo per lo sviluppo locale. Realizzazione di infrastrutture turistico-ricreative per le attività outdoor",

verificato che ai sensi della legge regionale n. 32 del 1 dicembre 2008 art. 3, l'intervento in oggetto **non è** ricompreso nei casi per cui la competenza a rilasciare l'autorizzazione paesaggistica è in capo alla Regione,

visto il D.P.R. 13 febbraio 2017 n. 31 "Regolamento recante individuazione degli interventi esclusi dall'autorizzazione paesaggistica o sottoposti a procedura autorizzatoria semplificata",

visto che l'intervento interessa i territori comunali di Cafasse, Fiano T.se e Vallo T.se (TO),

considerato che il Comune di Vallo T.se (TO) risulta idoneo all'esercizio della delega ai sensi della legge regionale n. 32 del 1 dicembre 2008, pertanto la competenza al rilascio dell'autorizzazione paesaggistica ai sensi della normativa in epigrafe relativa alla parte di intervento ricadente nello stesso ambito comunale è in capo all' Amministrazione Comunale di Vallo T.se,

accertato che il Comune di Fiano Tse (TO) non risulta idoneo all'esercizio della delega, ai sensi dell'art. 3, comma 2, della l.r. 32/2008, e pertanto agisce in via sostitutiva la Regione, si precisa dalle verifiche effettuate, che nell'ambito territoriale del Comune di Fiano T.se, interessato dall'intervento non si evidenziano aree sottoposte a tutela paesaggistica di cui alla normativa in oggetto, pertanto, il Settore scrivente non risulta avere competenze in merito al rilascio di autorizzazioni inerenti l'esecuzione dell'intervento previsto nel medesimo contesto territoriale ,

verificato altresì che il Comune di Cafasse (TO) non risulta idoneo all'esercizio della delega, e pertanto, ai sensi dell'art. 3, comma 2, della l.r. 32/2008, agisce in via sostitutiva la Regione; il presente parere è espresso esclusivamente per quanto riguarda l'ambito d'intervento da effettuarsi nel comune di Cafasse (TO)

visto l'art. 146, comma 6 del D.Lgs 42/2004 e s.m.i.,

visto il Piano paesaggistico regionale (Ppr) approvato dal Consiglio regionale con deliberazione n. 233-35836 del 3 ottobre 2017 e considerato che le prescrizioni degli articoli 3, 13, 14, 15, 16, 18, 23, 26, 33, 39 e 46 delle norme di attuazione in esso contenute, nonché le specifiche prescrizioni d'uso dei beni paesaggistici di cui all'articolo 143, comma 1, lettera b), del Codice stesso, riportate nel "Catalogo dei beni paesaggistici del Piemonte", Prima parte, sono vincolanti e presuppongono immediata applicazione e osservanza da parte di tutti i soggetti pubblici e privati,

verificato che l'intervento proposto è conforme con le prescrizioni contenute negli articoli 13, 14, 15, 16, 18, 23, 26, 33, 39 delle norme di attuazione del

Corso Bolzano, 44
10121 Torino
Tel. 011- 432.1378

sopraccitato Ppr, e fatte salve le valutazioni degli enti competenti in merito alla compatibilità dell'intervento con il piano d'area vigente,

accertato che l'intervento proposto appare compatibile con le finalità di tutela delle componenti fisico-naturalistiche dell'ambito tutelato ai sensi dell'art. 142 lett. g) - area boscata - del D.Lgs 42/2004,

considerato che le opere così come proposte se realizzate con i dovuti accorgimenti, non appaiono tali da recare pregiudizio alle caratteristiche paesaggistiche della località,

si esprime **parere favorevole**, ai sensi dell'art. 146 del D.lgs. 42/2004 e s.m.i., a condizione che:

- durante e conseguentemente alle realizzazione dell'intervento siano rapidamente previste adeguate opere di rinaturalizzazione, ridefinizione e recupero ambientale/paesaggistico delle caratteristiche identificative della località.

Si riporta nel seguito l'elenco della documentazione oggetto del provvedimento:

N. progr.	Descrizione elaborato	Descrizione/Nome file
1	*Istanza*	e-mail pdf.p7m
2	*Relazione Paesaggistica semplificata*	R.4 - Relazione Paesaggistica Semplificata pdf.p7m
3	*Elaborato grafico - situazione in progetto*	T.4 - Progetto Cafasse .pdf.p7m
4	*Elaborato grafico - situazione esistente*	T.1 - Stato di fatto - Cafasse pdf.p7m
5	*Relazione tecnica*	R.3 - Relazione tecnica descrittiva .pdf.p7m
6	*Documentazione fotografica*	R.5 - Documentazione Fotografica pdf.p7m

Il Funzionario Istruttore
Silvia Brussino

Il Dirigente del Settore
arch. Giovanni Paludi
Il presente documento è sottoscritto con firma digitale ai sensi dell'art. 21 del d.lgs. 82/2005.

Corso Bolzano, 44
10121 Torino
Tel. 011- 432.1378

Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo

SOPRINTENDENZA ARCHEOLOGIA BELLE ARTI E PAESAGGIO
PER LA CITTA' METROPOLITANA DI TORINO

Torino,

Regione Piemonte
Direzione Ambiente, Energia e territorio
Settore Territorio e Paesaggio
Corso Bolzano, 44
10121 TORINO
c.a. arch. Giovanni Paludi
c.a. arch. Silvia Brussino
paesaggio.territorio@cert.regione.piemonte.it

p.c. Comune di Cafasse
Piazza Vittorio Veneto, 1
10070 CAFASSE (TO)
c.a. geom. Walter Bellino
comune.cafasse@pec.it

Prot. n.

Risposta al foglio Vs. prot. n. 36048 del 21/04/2020

AMBITO E SETTORE:	tutela paesaggistica / archeologica
DESCRIZIONE:	**Comuni di** CAFASSE (TO) **Bene e oggetto dell'intervento:** *Implementazione e innovazione delle attività* outdoor *praticabili nel contesto dell'itinerario* Anello Ceronda (Cafasse, Fiano, Vallo T.se) **Indirizzo/Area di intervento:** Cafasse, fraz. Monasterolo, loc. Ca' Bianca
DATA RICHIESTA :	**Data di arrivo richiesta:** 21/04/2020 **Protocollo entrata richiesta:** n. 6186 del 22/04/2020
RICHIEDENTE:	Comune di Cafasse / pubblico
PROCEDIMENTO:	AUTORIZZAZIONE PAESAGGISTICA PER INTERVENTI DI LIEVE ENTITA' (art. 146 D. Lgs. 42/2004 e s.m.i.; D.P.R. 31/2017)
PROVVEDIMENTO:	**Tipologia dell'atto:** PARERE VINCOLANTE **Destinatario:** Regione Piemonte / pubblico

Vista la richiesta presentata da codesto Settore Regionale alla competenza di questo Ufficio per gli effetti delle norme citate per l'intervento di cui all'oggetto, da realizzarsi nell'ambito del Progetto di Sviluppo Locale 2014-2020, GAL Valli di Lanzo, Ceronda e Casternone, Misura 7.5.2 - infrastrutture turistico-ricreative per le attività *outdoor*;

preso atto che il Comune di Cafasse non risulta idoneo all'esercizio della delega, in relazione alla temporanea assenza di nomina della Commissione Locale per il Paesaggio;

vista la documentazione progettuale relativa all'intero intervento, di cui risulta capofila il Comune di Cafasse, già acquisita agli atti con nota prot. n. 4011 del 4/03/2020;

presa visione della documentazione integrativa trasmessa dal Comune di Cafasse con nota prot. n. 2343 del 8/04/2020, acquisita dalla Scrivente con prot. nn. 5801 e 5811 del 9/04/2020, a seguito della richiesta di questo Ufficio (nota prot. n. 5084 del 19/03/2020) di fornire informazioni per la valutazione anche del rischio archeologico, con la trasmissione di adeguate planimetrie che consentano l'individuazione delle opere di scavo necessarie per la realizzazione delle opere descritte nella relazione tecnica;

esaminate la documentazione progettuale e la Relazione istruttoria allegate alla presente istanza, e preso atto essa viene presentata esclusivamente per quanto riguarda l'ambito di intervento da effettuarsi nel Comune di Cafasse;

questo Ufficio esprime, per quanto di competenza ed esclusivamente per le opere da realizzare nel territorio comunale di Cafasse, le seguenti valutazioni:

<u>tutela paesaggistica</u>

Considerato che la località interessata dall'intervento ricade in area tutelata ai sensi della Parte III del D.Lgs. n. 42/2004 e s.m.i., ai sensi dell'art. 142 c. 1 lettera g);

verificata la conformità dell'intervento con le prescrizioni contenute negli articoli 13, 14, 15, 16, 18, 23, 26, 33, 39 delle Norme di Attuazione del Piano Paesaggistico Regionale approvato dal Consiglio Regionale con deliberazione n. 233-35836 del 3 ottobre 2017, e valutata la compatibilità paesaggistica delle opere proposte con le finalità di tutela delle componenti fisico-naturalistiche dell'ambito oggetto di intervento;

questa Soprintendenza, per quanto di competenza, ai sensi delle norme richiamate e delle altre vigenti, **esprime parere favorevole** al rilascio dell'autorizzazione paesaggistica ai sensi dell'art. 146 del D.Lgs. n. 42/2004 e s.m.i. per il progetto presentato, **confermando quale vincolante prescrizione quanto indicato da codesto Settore regionale** in merito alla necessità di realizzare adeguate opere di rinaturalizzazione e di recupero ambientale/paesaggistico delle aree interessate dalle opere su terra.

tutela archeologica

Presa visione della documentazione integrativa citata in premessa inerente gli interventi previsti per la realizzazione del piano calpestabile e di istallazioni leggere, considerato il carattere limitato degli scavi e le ridotte profondità, si valutano minime le possibilità di intercettazione di depositi di interesse archeologico conservati e non si ritiene quindi necessaria l'attivazione delle procedure di Verifica Preventiva dell'Interesse Archeologico ex art. 25 del D.Lgs. 50/2016.

Si esprime pertanto parere di competenza favorevole all'esecuzione delle opere, senza ulteriori prescrizioni, raccomandando comunque la massima attenzione durante i lavori e la tempestiva segnalazione a questo Ufficio in caso di eventuali ritrovamenti di interesse archeologico, ai sensi dell'art. 90 del D.Lgs. 42/2004 e s.m.i.

Si trattiene agli atti la documentazione pervenuta, rimanendo in attesa di copia del provvedimento autorizzativo.

IL SOPRINTENDENTE
Luisa Papotti

documento firmato digitalmente
ai sensi dell'art. 20 e ss. del D.Lgs. 82/2005 e s.m.i.

I responsabili dell'istruttoria
tutela paesaggistica: arch. N. Ostorero

tutela archeologica: dott. F. Rubat Borel

Piazza San Giovanni, 2 – 10122 Torino Tel. +39.011.5220403 Fax +39.011.4361484
email: sabap-to@beniculturali.it PEC: mbac-sabap-to@mailcert.beniculturali.it